

N. 03274/2009 REG.SEN.  
N. 01064/2009 REG.RIC.



R E P U B B L I C A I T A L I A N A  
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte

(Sezione Prima)

ha pronunciato la presente

### SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 1064 del 2009, proposto da:

Carlo Valdo, rappresentato e difeso dall'avv. Piero Carlo Gallo, con domicilio eletto presso l'avv. Giancarlo Biginelli in Torino, via Federico Paolini, 11;

*contro*

Comune di Tronzano Vercellese, in persona del Sindaco pro tempore, rappresentato e difeso dall'avv. Chiara Servetti, con domicilio eletto presso il suo studio in Torino, via S. Agostino, 12;

### *per l'annullamento*

del silenzio rifiuto e/o silenzio inadempimento formatosi sull'istanza in data 17.6.2009 con la quale il ricorrente chiedeva al Comune di Tronzano Vercellese di dare nuova destinazione urbanistica, come area residenziale, al terreno di sua proprietà sito in Tronzano Vercellese distinto in Catasto al F. 7 Map. 69 di mq 4380, diventato area bianca a seguito della scadenza

avvenuta in data 19.3.2006 del vincolo urbanistico di destinazione a SP Servizi Pubblici, determinato con approvazione del P.R.G.I. da parte della Regione Piemonte con D.G.R. 10-246 in data 19.3.2001.

Visto il ricorso con i relativi allegati;

Visti l'atto di costituzione in giudizio e la memoria difensiva del Comune di Tronzano Vercellese;

Visti gli atti tutti della causa;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 19/11/2009 il dott. Richard Goso e uditi per le parti i difensori, come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue:

#### FATTO

Il ricorrente riferisce di essere proprietario di terreni nel territorio del Comune di Tronzano Vercellese, individuati dal piano regolatore approvato nel 2001 come aree in zona "SP" ("Servizi sociali e attrezzature a livello comunale") e destinati specificamente ad "Attrezzature sportive".

Riferisce il ricorrente, inoltre, di aver provveduto, con lettera raccomandata art. del proprio legale in data 17 giugno 2009, a diffidare il Comune di Tronzano Vercellese, ai sensi dell'articolo 25 del d.P.R. 25 gennaio 1957, n. 3, affinché fosse data nuova destinazione urbanistica ai suoi terreni, divenuti "zona bianca" per effetto della scadenza del vincolo urbanistico in data 19 marzo 2006, ma di aver ricevuto in riscontro solo una nota interlocutoria con cui il Sindaco comunicava che era in corso di predisposizione una variante allo strumento urbanistico generale.

Ritenendo che detta risposta avesse il significato di sostanziale inadempimento, l'interessato proponeva il ricorso giurisdizionale in trattazione, finalizzato all'accertamento dell'illegittimità del comportamento

inerte serbato dall'Autorità comunale e della fondatezza della pretesa di riclassificazione urbanistica della sua proprietà.

Conclusivamente, il ricorrente chiede che il giudice adito ordini al Sindaco del Comune di Tronzano Vercellese di provvedere in ordine alla sua istanza del 17 giugno 2009, fissando il termine per l'adempimento e nominando un commissario ad acta che provveda in via sostitutiva nel caso di inottemperanza.

Si è costituito in giudizio il Comune di Tronzano Vercellese, eccependo l'inammissibilità del gravame, per i motivi di cui si riferirà in parte motiva, e contrastandone comunque la fondatezza nel merito.

Chiamato all'udienza camerale del 19 novembre 2009, il ricorso è stato ritenuto in decisione.

#### DIRITTO

La presente controversia, introdotta in giudizio con il rito speciale del silenzio rifiuto, ha per oggetto l'esistenza e la legittimità del comportamento inerte che, secondo la prospettazione della parte ricorrente, il Comune di Tronzano Vercellese avrebbe serbato rispetto all'istanza del 17 giugno 2009, ricevuta dal Comune il successivo 20 giugno, con cui l'attuale ricorrente chiedeva che fosse impressa una nuova destinazione urbanistica ai terreni di proprietà ubicati nel territorio del Comune predetto.

Giova rammentare che, come già precisato in premessa, i terreni del ricorrente erano stati classificati dal piano regolatore approvato nel 2001 come aree in zona "SP" ("Servizi sociali e attrezzature a livello comunale"), con destinazione specifica ad "Attrezzature sportive", e che il decorso del termine quinquennale dall'approvazione dello strumento urbanistico generale aveva comportato, fin dal 19 marzo 2006, la scadenza

del relativo vincolo (la circostanza è sostanzialmente incontestata).

E' interesse del ricorrente conseguire una pronuncia giurisprudenziale che, accertata l'illegittimità del silenzio asseritamente formatosi sulla sua istanza di riclassificazione urbanistica, condanni il Comune di Tronzano Vercellese a provvedere al riguardo, fissi il termine per l'adempimento e nomini un commissario ad acta che provveda in via sostitutiva nel caso di inottemperanza.

Il Comune resistente eccepisce preliminarmente l'ammmissibilità del ricorso sotto un duplice profilo: perché il riscontro offerto alla richiesta con nota sindacale del 22 giugno 2009 esclude la configurabilità di un comportamento omissivo e perché, in secondo luogo, il giudice adito non potrebbe essere chiamato a sostituirsi nell'esercizio dei poteri discrezionali di pianificazione urbanistica dell'Amministrazione comunale.

Entrambe le eccezioni possono essere disattese, afferendo la prima di esse, non alla sussistenza delle necessarie condizioni dell'azione, ma alla fondatezza della pretesa azionata in giudizio, ed essendo il vaglio della seconda subordinato all'eventuale accertamento del silenzio tifuuto e alla declaratoria della sua illegittimità.

Ciò premesso, deve precisarsi che, come statuito da giurisprudenza costante, la decadenza, per inutile decorso del termine quinquennale di efficacia, di un vincolo preordinato all'espropriazione determina nello strumento urbanistico un vuoto di disciplina che l'amministrazione è tenuta a colmare, atteso che il medesimo strumento urbanistico deve coprire l'intero territorio comunale (cfr., ex multis, Cons. Stato, Ad. plen., 2 aprile 1994, n. 7 e sez. IV, 27 dicembre 2001, n. 6415, nonché, fra le ultime pronunce conformi dei giudici amministrativi di primo grado, T.A.R. Molise, 19 giugno 2008, n. 605 e T.A.R. Lazio, Latina, 17 settembre 2007,

n. 647).

Nel caso in esame, tuttavia, deve essere escluso, alla luce della ricostruzione dei fatti operata dalla difesa comunale e del contenuto della documentazione versta agli atti del giudizio, che la condotta del Comune di Tronzano Vercellese (e, in particolare, il riscontro all'istanza di riclassificazione urbanistica offerto con nota sindacale del 22 giugno 2009) possa configurarsi in termini di inerzia ovvero come omissione del suindicato obbligo di riqualificazione di una zona bianca.

Prima ancora della scadenza del vincolo posto dallo strumento urbanistico generale, infatti, il Comune di Tronzano Vercellese, con deliberazione di giunta n. 200 del 23 dicembre 2005, aveva approvato gli indirizzi per il conferimento di un incarico professionale finalizzato alla predisposizione di una variante strutturale al vigente piano regolatore generale intercomunale.

Con successiva determinazione n. 75 del 21 marzo 2006, il Responsabile del Servizio tecnico comunale affidava l'incarico de quo e impegnava la relativa spesa.

Il disciplinare sottoscritto dal Comune e dal professionista in data 5 aprile 2006 prevedeva la tempistica delle operazioni da compiersi per l'assolvimento dell'incarico, fissando termini certi per la presentazione degli elaborati di progetto in bozza, del progetto preliminare di revisione e del progetto definitivo (rispettivamente 120 giorni per il primo adempimento e 50 giorni per ognuno di quelli successivi).

L'entrata in vigore della normativa sulla valutazione ambientale strategica, peraltro, impediva il rispetto della tempistica suaccennata, dovendosi inserire tale valutazione nella redigenda variante e conferire preliminarmente il relativo incarico professionale.

In tale contesto, si è inserita la richiesta (o diffida) con cui l'attuale ricorrente insta perché sia riesaminata la destinazione urbanistica dell'area di sua proprietà, nel termine di trenta giorni dal ricevimento.

L'istanza predetta, pertanto, è intervenuta in un momento in cui il Comune di Tronzano Vercellese aveva doverosamente avviato il procedimento di pianificazione urbanistica che, all'evidenza, non può trovare conclusione nel termine generale di trenta giorni.

Ancor più significativo, però, è il fatto che il professionista incaricato per la predisposizione della variante abbia rilasciato una dettagliata "scelta" degli adempimenti che devono essere ancora perfezionati, contenente sia l'individuazione degli impegni più ravvicinati nel tempo (incontri con la popolazione calendarizzati il 27 novembre e il 4 dicembre 2009 per l'illustrazione della V.A.S.) sia previsioni certe circa la data di adozione del progetto preliminare e di approvazione definitiva della variante (5 giugno e 20 dicembre 2010).

In assenza di previsioni normative che fissino termini diversi e più ristretti, si ritiene che la tempistica prevista risulti proporzionata alla complessità del procedimento in esame e valga ad escludere profili di omissione o inerzia da parte del Comune intimato (inerzia che, viceversa, sarebbe immediatamente configurabile nel caso di successivo, eventuale mancato rispetto delle scadenze che il Comune, attraverso il professionista incaricato, si è impegnato a rispettare, fatto salvo il verificarsi di circostanze straordinarie e imprevedibili).

Alla luce di tali elementi, deve anche escludersi che la nota sindacale del 22 giugno 2009 avesse contenuto meramente soprassessorio ed elusivo dell'obbligo di provvedere, trattandosi, al contrario, di risposta, in forma sintetica ma esaustiva, conforme alle azioni intraprese per la

riqualificazione urbanistica dell'area di proprietà del ricorrente.

In ultimo luogo, va respinta anche la pretesa del privato relativa alle modalità da attivarsi per la riqualificazione urbanistica (che, a suo avviso, non richiederebbe l'adozione di una variante strutturale), trattandosi di scelta integralmente rimessa all'ampia discrezionalità dell'amministrazione procedente.

Per tali ragioni, il ricorso è infondato e deve essere respinto.

Si ravvisano, tuttavia, giusti motivi per compensare integralmente tra le parti le spese del grado di giudizio.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte, sez. I, definitivamente pronunciando sul ricorso in epigrafe con sentenza succintamente motivata, lo respinge.

Spese compensate.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Così deciso in Torino nella camera di consiglio del giorno 19/11/2009 con l'intervento dei magistrati:

Franco Bianchi, Presidente

Paolo Giovanni Nicolò Lotù, Primo Referendario

Richard Goso, Primo Referendario, Estensore

**L'ESTENSORE**

**IL PRESIDENTE**

**DEPOSITATA IN SEGRETERIA**

**II 04/12/2009**

**(Art. 55, L. 27/4/1982, n. 186)**

**IL SEGRETARIO**